

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 1948

(9^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione)

«Concessione di una pensione straordinaria di lire 180.000 annue a favore della signora Carolina Angelini vedova del professore Antonio Pacinotti» (N. 130). (Approvato dalla Camera dei deputati)— Oratori: Presidente Pag. 28

«Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), dell'indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi» (N. 131). (Approvato dalla Camera dei deputati) — Oratori: Presidente 28

(Seguito della discussione e approvazione):

«Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747» (N. 54). (Approvato dalla Camera dei deputati) — Oratori: Presidente 27

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Buffoni, Cerruti, De Gasperis, Gava, Li Causi, Mancinelli, Marconcini, Paratore, Ottani, Reale Vito, Ruggeri, Tafuri, Ziino, Zoli e Zotta.

Hanno chiesto congedo i senatori: Bertone e Ricci Federico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747» (N. 54) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Ricorda che sul provvedimento in esame ha avuto luogo un'ampia discussione nella riunione del 13 ottobre u. s. I motivi per i quali in tale riunione fu sospesa la discussione del provvedimento si debbono considerare ormai superati in quanto dagli accertamenti fatti è risultata l'opportunità di concedere le indennità previste dal provvedimento stesso, sia perchè esse derivano dalla applicazione del Trattato di pace, sia perchè servono agli inventori, sprovvisti di mezzi economici, per ridare validità ai loro brevetti in Paesi stranieri.

La lettura dei sette articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di una pensione straordinaria di lire 180.000 annue a favore della signora Carolina Angelini vedova del professore Antonio Pacinotti** » (N. 130) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Per quanto riconosca che la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di un così illustre italiano sia l'espressione della riconoscenza nazionale verso quel grande, fa notare tuttavia che nel provvedimento non è indicato, come tassativamente prescrive l'articolo 81 della Costituzione, da dove si attingeranno i fondi per far fronte alla spesa prevista.

Riconosce che si tratta di somma di lieve entità, però riafferma che il principio stabilito nella Costituzione deve essere salvato, anche se si trattasse di una lira soltanto.

Il Ministro del tesoro ha promesso, nella sua recente esposizione in Senato, di essere molto severo in proposito e la Commissione finanze e tesoro al riguardo lo sarà più di lui.

Tuttavia, considerato che il Ministro proponente ha dichiarato che per la copertura della nuova spesa si provvederà con Nota di variazione di prossima presentazione al Parlamento, in relazione all'aumento, già constatato nei primi tre mesi dell'esercizio, del gettito delle entrate rispetto alla previsione, ritiene che la Commissione possa approvare il disegno di legge in esame.

Mette ai voti pertanto l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90 concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), dell'indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi** » (N. 131) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. La legge sulla contabilità generale dello Stato prevede, come limite massimo consentito per le aperture di credito, lire 250.000 per ciascun capitolo. Tale limite fu portato a 5.000.000 di lire dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18. Lo scopo di queste aperture di credito è quello di accelerare i pagamenti; osserva, tuttavia, che bisogna fare attenzione, data la situazione della Tesoreria, a non causare un eccessivo impoverimento della Cassa.

In questi ultimi tempi si sono fatte parecchie eccezioni del genere e la Commissione finanza e tesoro ogni volta le ha rilevate e sconsigliate.

Pertanto, nel proporre l'approvazione del disegno di legge in esame, dato anche il carattere di urgenza che esso riveste, dichiara che indirizzerà, a nome della Commissione, una esortazione al Ministro del tesoro affinché in futuro faccia il meno possibile uso di eccezioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Mette ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 18.